

Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (v. Cass., sent. n. 12408/2011).

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, ecc..

Infatti senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350-2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria.

In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall'obbligo di una congrua motivazione.

§ II A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'*Osservatorio* propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona.

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone, per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a **un giorno di inabilità temporanea al 100%**:

- una forbice di valori monetari, che va da un minimo ad un massimo;
- il valore minimo della forbice è stato ottenuto nell'anno 2009 aumentando del 25% il valore base di liquidazione -e pari ad euro 70,56 all'epoca in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando quel valore minimo del 50%. Per effetto delle successive rivalutazioni, ora i valori medi liquidazione *pro die*, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, sono i seguenti:

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta	Aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità
Euro 98,00	Fino a max 50%

§ III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'*Osservatorio* propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto.

Va ribadito che **non esiste un “minimo garantito”** da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito.

Tuttavia, ai fini della liquidazione dell'importo indicato in tabella (ad esempio: Euro 165.960,00) il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva.

I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno **distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi**; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella.

In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel *range* previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa.

In conclusione si deve affermare che **all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere** certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost..

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
Rapporto di parentela	da	a
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00

§ IV Anche nell'ipotesi di **danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale** l'Osservatorio ribadisce quanto già esposto dal 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

TRIBUNALE DI MILANO
TABELLE DANNO NON PATRIMONIALE - 2018
Valori medi di liquidazione

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta	Aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità
€ 98,00	Fino a max +50%

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto	valore monetario medio	Aumento personalizzato (fino a max)
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00